

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. - Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 10382/2022 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS) e dall'avv. (OMISSIS), presso il cui studio in (OMISSIS), e' elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS), dall'avv. (OMISSIS) e dall'avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS) S.P.A.;

(OMISSIS) S.P.A.;

(OMISSIS) S.P.A.;

(OMISSIS) - (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 2954/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

23/02/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

RILEVATO CHE:

la societa' (OMISSIS) S.r.l. promuoveva un'espropriazione presso terzi nei confronti di (OMISSIS), azionando il decreto ingiuntivo n. 11179 del 14/5/2014, emesso, con clausola di provvisoria esecutorietà ex articolo 642 c.p.c., dal Tribunale di Roma, e oggetto di opposizione, già dichiarata inammissibile dal medesimo Tribunale con la sentenza n. 2231/2018; in pendenza della procedura esecutiva, quest'ultima decisione veniva appellata dal (OMISSIS) e la Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 7/12/2018, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

anche se l'esecutato aveva segnalato il provvedimento di sospensione emesso ex articolo 283 c.p.c., il giudice dell'esecuzione procedeva all'assegnazione del credito pignorato con l'ordinanza del 13/3/2019;

avverso quest'ultimo provvedimento (OMISSIS) proponeva tempestiva opposizione ex articolo 617 c.p.c., rappresentando nuovamente l'intervenuta sospensione del titolo esecutivo e, dunque, l'illegittimità del provvedimento ex articolo 553 c.p.c., essendo impedita la prosecuzione della procedura;

il giudice dell'esecuzione sospendeva l'esecutività dell'ordinanza di assegnazione del credito;

il giudizio di merito dell'opposizione ex articolo 617 c.p.c. si concludeva con la sentenza n. 2954 del 23/2/2022 con cui il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione, in quanto la sospensione disposta dalla Corte d'appello ex articolo 283 c.p.c. riguardava soltanto la sentenza di primo grado (di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e non il provvedimento monitorio azionato, già munito ex articolo 642 c.p.c. di clausola di provvisoria esecutorietà e mai sospeso ai sensi dell'articolo 649 c.p.c., sicché sulla procedura esecutiva la menzionata ordinanza del giudice d'appello non aveva spiegato effetto sospensivo;

avverso tale decisione (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; resisteva con controricorso (OMISSIS) S.r.l.; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) - (OMISSIS), già parti del processo di merito;

all'esito della camera di consiglio del 10/10/2023, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'articolo 380-bis.1, comma 2, c.p.c..

CONSIDERATO CHE:

l'unico motivo del ricorso pone le seguenti preliminari questioni:

se - in caso di decisione di primo grado di integrale rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo - la sospensione ex articolo 283 c.p.c., disposta dal giudice d'appello, debba intendersi riferita soltanto alla pronuncia sulle spese e/o alle eventuali statuizioni sulla responsabilità aggravata dell'opponente o possa riferirsi anche alla condanna contenuta nel provvedimento monitorio;

in caso di risposta affermativa a quest'ultimo quesito, se il giudice d'appello abbia il potere di sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo anche nel caso in cui questo sia stato dichiarato esecutivo ex articolo 642 o ex articolo 648 c.p.c. - e, cioè, con provvedimento inoppugnabile (poi confermato dalla decisione di primo grado) - o soltanto nell'ipotesi di conferimento dell'esecutività con provvedimento ex articolo 653, comma 2, c.p.c. (comunque, in esito a giudizio a cognizione piena);

in caso di risposta negativa al primo quesito, se sia ammissibile un'istanza di sospensione dell'esecutorietà ex articolo 283 c.p.c. della pronuncia di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo;

le suesposte questioni giuridiche assumono, per importanza, indubbia valenza nomofilattica - involgendo la disciplina dell'individuazione dei titoli esecutivi che si succedono nel corso di un giudizio iniziato con ricorso per decreto ingiuntivo, riguardante la materia tabellarmente devoluta a questa Terza Sezione civile - e suggeriscono pertanto l'estrema opportunità della trattazione della causa in pubblica udienza;

si ravvisa pertanto l'opportunità che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo per essere deciso previa discussione in udienza pubblica.

p. q. m.

la Corte:

rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza.